

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S..
3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 10 del C.d.S..
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del C.d.S..
6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2
(Calendario dei divieti)

1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2019 di seguito elencati:

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	martedì	09,00	22,00
	6	domenica	09,00	22,00
	13	domenica	09,00	22,00
	20	domenica	09,00	22,00
	27	domenica	09,00	22,00
FEBBRAIO	3	domenica	09,00	22,00
	10	domenica	09,00	22,00
	17	domenica	09,00	22,00
	24	domenica	09,00	22,00
MARZO	3	domenica	09,00	22,00
	10	domenica	09,00	22,00
	17	domenica	09,00	22,00
	24	domenica	09,00	22,00
	31	domenica	09,00	22,00
APRILE	7	domenica	09,00	22,00
	14	domenica	09,00	22,00
	19	venerdì	14,00	22,00
	20	sabato	09,00	16,00
	21	domenica	09,00	22,00
	22	lunedì	09,00	22,00
	25	giovedì	09,00	22,00
	28	domenica	09,00	22,00
MAGGIO	1	mercoledì	09,00	22,00
	5	domenica	09,00	22,00
	12	domenica	09,00	22,00
	19	domenica	09,00	22,00
	26	domenica	09,00	22,00
GIUGNO	2	domenica	07,00	22,00
	9	domenica	07,00	22,00
	16	domenica	07,00	22,00
	23	domenica	07,00	22,00
	30	domenica	07,00	22,00

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
LUGLIO	6	sabato	08,00	16,00
	7	domenica	07,00	22,00
	13	sabato	08,00	16,00
	14	domenica	07,00	22,00
	20	sabato	08,00	16,00
	21	domenica	07,00	22,00
	26	venerdì	16,00	22,00
	27	sabato	08,00	22,00
	28	domenica	07,00	22,00
AGOSTO	2	venerdì	16,00	22,00
	3	sabato	08,00	22,00
	4	domenica	07,00	22,00
	9	venerdì	16,00	22,00
	10	sabato	08,00	22,00
	11	domenica	07,00	22,00
	15	giovedì	07,00	22,00
	17	sabato	08,00	16,00
	18	domenica	07,00	22,00
	24	sabato	08,00	16,00
	25	domenica	07,00	22,00
	31	sabato	08,00	16,00
SETTEMBRE	1	domenica	07,00	22,00
	8	domenica	07,00	22,00
	15	domenica	07,00	22,00
	22	domenica	07,00	22,00
	29	domenica	07,00	22,00
OTTOBRE	6	domenica	09,00	22,00
	13	domenica	09,00	22,00
	20	domenica	09,00	22,00
	27	domenica	09,00	22,00
NOVEMBRE	1	venerdì	09,00	22,00
	3	domenica	09,00	22,00
	10	domenica	09,00	22,00
	17	domenica	09,00	22,00
	24	domenica	09,00	22,00
DICEMBRE	1	domenica	09,00	22,00
	8	domenica	09,00	22,00
	15	domenica	09,00	22,00
	22	domenica	09,00	22,00
	24	martedì	09,00	14,00
	25	mercoledì	09,00	22,00
	26	giovedì	09,00	22,00
	29	domenica	09,00	22,00